

	COMUNE DI CONFIZENZA PROVINCIA DI PAVIA	
		Modello
		Versione

ORDINANZA N. 3 DEL 03/07/2026

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(in merito ai lavori di diramazione da metanodotto mediante scavo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con richiesta acquisita al ns. prot. 3641, Tubigas Impianti per conto della Italgas Reti S.p.A., con Sede Sociale in Largo Regio Parco, 9 Torino - Codice Fiscale e Partita IVA n.00489490011 e iscritta nel R.E.A. di Torino n° 1082, in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel Comune di Confienza (PV), ha informato che in Via San Martino civico 2, verranno eseguiti lavori di diramazione del metanodotto a far tempo dal giorno 6 luglio al 9 luglio il cui orario di intervento è stato stabilito dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

Considerata pertanto la necessità di adottare provvedimenti rispondenti alla normativa in materia di circolazione stradale, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e consentire la circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti:

- gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del C.d.S., approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- il Disciplinare Tecnico D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il D.lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 dello stesso Decreto;
- l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni e le circolari Ministeriali n° 3 del 22.6.1998 e n° 4 del 10.10.1998, sui poteri dirigenziali e sulle funzioni di indirizzo negli enti locali;

ORDINA

2. **La regolamentazione della circolazione stradale** nella rete viaria sotto indicata di proprietà di questo Ente:

- Via San Martino (intero tratto);

A far tempo dal 6 luglio 2026 e fino al termine dei lavori in premessa, l'istituzione del divieto di sosta, fermata e transito dalle ore 7:00 alle ore 19:00 per l'esecuzione dei lavori sopra descritti;

L'impresa incaricata dei lavori dovrà:

- apporre la segnaletica temporanea nelle strade interessate dai lavori, corredata da numero di Ordinanza, data della sua emissione, data di inizio e termine dei lavori ed entra in vigore trascorse 48 ore dall'apposizione della prescritta segnaletica.
- individuare un percorso protetto ad uso dei pedoni, qualora fosse necessario, conformemente al D.M. del 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in particolare in riferimento agli "Schemi per strade di tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali urbane)";
- all'occorrenza utilizzare i movieri o una lanterna semaforica veicolare normale per disciplinare il senso unico alternato.

L'intera area interessata dall'esecuzione delle operazioni dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992 e la ditta dovrà garantire al termine dei lavori il ripristino dello status quo. Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito. La ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori. Nel caso di cantiere avente durata superiore a sette giorni apposizione dell'apposito pannello in conformità con l'art. 30 del D.P.R. 495/1992;
2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;

Si dispone la revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, sono incaricate di far rispettare il presente dispositivo, in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale;

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Michele Zanotti Fragonara.



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Michele Zanotti Fragonara

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Zanotti Fragonara".